

Ordinanza sul cambiamento di utilizzazione di edifici abitativi agricoli ed edifici e impianti degni di protezione fuori delle zone edificabili (Ordinanza sul cambio di utilizzazione, OCU)

del 21 novembre 2000 (stato 30 novembre 2000)

emanata dal Governo il 21 novembre 2000

ai sensi dell'art. 36 cpv. della legge federale sulla pianificazione territoriale del 22 giugno 1979 (LPT)¹⁾

Art. 1 Principio

¹ Si fa uso delle possibilità di cambiamento di utilizzazione previste dall'articolo 24d LPT²⁾ (la funzione abitativa resta tale; cambiamento integrale della destinazione d'uso di edifici ed impianti degni di protezione).

Art. 2 Procedura

¹ Per cambiamenti di utilizzazione occorre una licenza edilizia da ottenere attraverso una procedura di licenza edilizia e d'approvazione EFZ secondo l'articolo 2 sgg. dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale per il Cantone dei Grigioni del 26 novembre 1986 (OPTC)³⁾.

Art. 3 Entrata in vigore

¹ L'ordinanza entra in vigore con la pubblicazione.

¹⁾ RS [700](#)

²⁾ RS [700](#)

³⁾ CSC [801.110](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
21.11.2000	30.11.2000	atto normativo	prima versione	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	21.11.2000	30.11.2000	prima versione	-